

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 21/72: Ecoce S.r.l. (Comune di Teverola - CE). Nota dell'Azienda che chiarisce, allo stato, di vantare un credito nei confronti dell'Ente locale pari a oltre 400.000 euro e che, allo stato, non è più in grado di garantire il puntuale pagamento degli emolumenti ai lavoratori. Nota della Commissione, in data 17 novembre 2020, con cui si chiede al Comune di indicare, entro il giorno 31 dicembre 2020: 1) con riferimento alle annualità 2019 e 2020, i canoni arretrati da pagare (numero delle mensilità e importo complessivo) e, con riferimento alle fatture saldate, il tempo medio di pagamento; 2) con riferimento alle annualità 2019 e 2020, il numero delle fatture presentate da Ecoce S.r.l. oggetto di contestazione o di penale (data di emissione di ciascuna fattura contestata, importo e motivazione della contestazione); 3) costo complessivo annuo dei servizi appaltati a Ecoce S.r.l.; 4) stime gettito TARI 2019, 2018, 2017 e importi effettivamente incassati in relazione a ciascuna annualità. Delibera della Commissione, in data 14 gennaio 2021, di apertura del procedimento di valutazione del comportamento del Comune di Teverola (CE) per la violazione dell'obbligo di informazione ex art.2, co.6, della legge n.146 del 1990, non avendo fornito l'Ente locale le informazioni sulle cause di insorgenza del conflitto nel termine perentorio stabilito dalla Commissione. (rel. Razzolini) (Pos. 1403/20)

(Seduta del 26 febbraio 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di valutazione negativa del comportamento**:

LA COMMISSIONE

con riguardo al mancato adempimento, da parte del Comune di Teverola (CE), dell'obbligo di fornire le informazioni richieste dalla Commissione con nota prot. 0011951 del 17/11/2020, notificata a mezzo PEC in pari data, in merito alle cause di insorgenza del conflitto che coinvolge i lavoratori dipendenti della Ecoce S.r.l., addetti al servizio di igiene ambientale nel territorio comunale;

PREMESSO CHE

- la Ecoce S.r.l., impresa affidataria del servizio di igiene ambientale, con nota del 28 ottobre 2020 ha segnalato di vantare oltre 400.000 euro di crediti per i servizi svolti ancora non liquidati dal Comune di Teverola comunicando che, in tali condizioni, non sarebbe più stata in grado di garantire il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impiegati nell'appalto;

-la mancata liquidazione nei termini di legge degli importi dovuti alle aziende a cui è affidato il servizio di igiene ambientale rappresenta la principale causa di insorgenza dei conflitti nel settore, in quanto le difficoltà finanziarie che ne conseguono si ripercuotono

direttamente sulla capacità delle stesse di far fronte alle spese, tra le quali, la retribuzione del personale è la voce più significativa;

- la Commissione, con nota prot. 0011951 del 17.11.2020 - trasmessa a mezzo PEC in pari data-, invitava il Comune di Teverola, ai sensi di quanto stabilito dall'art.2, co. 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, a chiarire, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, le ragioni dei ritardi accumulati nel pagamento dei servizi di igiene ambientale e, in particolare, a indicare: 1) con riferimento alle annualità 2019 e 2020, i canoni arretrati da pagare (numero delle mensilità e importo complessivo) e, con riferimento alle fatture saldate, il tempo medio di pagamento; 2) con riferimento alle annualità 2019 e 2020, il numero delle fatture presentate da Ecoce S.r.l. oggetto di contestazione o di penale (data di emissione di ciascuna fattura contestata, importo e motivazione della contestazione); 3) costo complessivo annuo dei servizi appaltati a Ecoce S.r.l.; 4) stime gettito TARI 2019, 2018, 2017 e importi effettivamente incassati in relazione a ciascuna annualità;

- dal Comune non è pervenuto alcun riscontro nel termine indicato dalla Commissione;

- la Commissione, conseguentemente, nella seduta del 14 gennaio 2021, con provvedimento n. 21/10, deliberava l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli artt. 4, co. 4-*quater* e 4-*sexies*, e 13, co. 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti del Comune di Teverola (CE) per il mancato rispetto dell'obbligo di informazione, stabilito per le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi dall'art. 2, co. 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, precisando altresì che, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della delibera, l'Ente ha l'obbligo di comunicare nome, cognome e codice fiscale del legale rappresentante e ha diritto di presentare osservazioni e di chiedere, eventualmente, di essere sentito;

- nel termine stabilito dalla legge e indicato nella delibera, il Comune di Teverola (CE) non ha comunicato le informazioni e i dati richiesti senza fornire alcuna giustificazione né si è avvalso della facoltà di presentare osservazioni o di chiedere di essere sentito dalla Commissione;

CONSIDERATO CHE

il co. 6 dell'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, stabilisce che *“le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati...nonché le cause di insorgenza dei conflitti”* e che *“la violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-*sexies*”*;

l'art. 4, co. 4-*sexies* dispone che *“...i legali rappresentanti degli enti e delle imprese...che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato.”*;

il termine del 31 dicembre 2020, fissato dalla Commissione per fornire le informazioni richieste, è trascorso senza che il Comune di Teverola abbia fornito alcun riscontro alla richiesta della Commissione;

la non collaborazione da parte dell'Ente locale, che si è manifestata con il protratto silenzio alla richiesta di fornire informazioni, oltre che violare il richiamato art.2, co.6, della legge n.146/90 e successive modificazioni, ha, di fatto, impedito che la Commissione potesse valutare in modo tempestivo il comportamento degli attori del conflitto, circostanza che assume una gravità particolare nel contesto descritto poiché la mancata o irregolare corresponsione dei canoni pattuiti, come segnalata dall'Azienda, incide inevitabilmente sulla possibilità dell'appaltatore datore di lavoro di erogare in modo puntuale ai propri dipendenti la retribuzione dovuta – diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato dall'art. 36 – e costituisce la causa determinante dell'insorgenza del conflitto, con grave danno per i cittadini utenti del servizio;

l'art. 4, co. 4-*sexies*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede una sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 1000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nel fornire le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2, co. 6, della legge medesima, e che il comportamento tenuto dall'Ente locale, che ha rifiutato ogni interlocuzione con la Commissione e ha, altresì, omesso di indicare i dati del proprio responsabile legale come richiesto dalla delibera n. 21/10 del 14 gennaio 2021 -di apertura del procedimento di valutazione- impone l'applicazione della sanzione pecuniaria nella sua misura massima;

per la quantificazione complessiva della sanzione, si considerano i giorni trascorsi a partire dal 31 dicembre 2020 fino alla data di apertura del procedimento di valutazione del comportamento dell'Ente locale, deliberata il giorno 14 gennaio 2021, vale a dire per un numero complessivo di 14;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli artt. 4, co. 4-*quater* e 4-*sexies*, e 13, comma 1, lettera i), il comportamento del Comune di Teverola (CE), in persona del legale rappresentante, rilevando il mancato rispetto dell'obbligo di informazione, in violazione di quanto previsto dall'art.2, co. 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

DELIBERA

l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria massima, di cui all'art. 4, co.4-*sexies*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, pari a euro 1000 (mille/00) per ciascun giorno di ritardo ingiustificato nel fornire le informazioni richieste dalla Commissione, per un ammontare economico complessivo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) a carico del Comune di Teverola (CE), in persona del legale rappresentante, in considerazione del comportamento non collaborativo e omissivo, rifiutando qualsivoglia interlocuzione con la Commissione e avendo mancato di indicare il nominativo del proprio legale rappresentante;

INVITA

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta ad adottare ordinanza – ingiunzione, in esecuzione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, co.4-*sexies*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché a comunicare alla Commissione l'esecuzione della presente delibera e l'avvenuto versamento delle somme sopra indicate nei trenta giorni successivi;

AVVERTE

altresì che, avverso la presente delibera, è ammesso ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 20-*bis* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nell'ordinario termine di prescrizione;

DISPONE

la notifica della presente delibera al Comune di Teverola (CE), in persona del legale rappresentante, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, alla Ecoce S.r.l., in persona del legale rappresentante, la comunicazione al Prefetto di Caserta, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.13, co.1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

la trasmissione della presente delibera, con separata nota, alla competente procura contabile per eventuali profili di danno erariale.

